

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2008) 2483]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽²⁾ si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

(2) In base all'articolo 3 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato a tale decisione, se accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell'invio a un'analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi va effettuata per individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti.

(3) Ora, tuttavia, in prodotti dell'acquicoltura importati dalla Cina sono stati individuati residui di malachite verde e di cristalliolettto. L'articolo 3 della decisione 2002/994/CE va dunque modificato per estendere a tali sostanze le prove sui prodotti dell'acquicoltura.

(4) È opportuno predisporre un periodo di transizione per autorizzare l'importazione di partite di prodotti dell'ac-

quicoltura non accompagnate da risultati di prove sui residui di malachite verde e di cristalliolettto, sempre che gli Stati membri garantiscano che tali partite siano sottoposte a prove adeguate all'arrivo nella Comunità.

(5) La decisione 2002/994/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2002/994/CE è sostituito dal testo che segue:

«Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, a un'analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e loro metaboliti in tutti i prodotti elencati nella parte II dell'allegato. Inoltre, i prodotti dell'acquicoltura elencati nella parte II dell'allegato saranno sottoposti a prove tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalliolettto e loro metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono permettere l'importazione dalla Cina di prodotti dell'acquicoltura non accompagnati dai risultati delle analisi chimiche tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalliolettto e dei loro metaboliti per un periodo massimo di sei settimane dall'entrata in vigore della presente decisione sempre che lo Stato membro importatore garantisca che tutti i prodotti in questione siano sottoposti ad analisi tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalliolettto e dei loro metaboliti.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/573/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 41).

2. Tutte le spese sostenute ai fini dell'applicazione della prova prevista al paragrafo 1 del presente articolo vanno sostenute dallo speditore, dal destinatario o dall'agente dell'uno o dell'altro.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1° luglio 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
